



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «Enrico Mattei» - Maglie

c.m.: LEIS038005 - c.f.: 92000250750 - c.u.u.: UF7LLZ - mail: leis038005@istruzione.it - pec: leis038005@pec.istruzione.it

Istituto tecnico – settore tecnologico

Informatica –Elettronica– Meccanica e mecatronica – Energia

Tessile, abbigliamento e moda–Chimica e materiali –Grafica e comunicazione

Liceo scientifico – opzione scienze applicate

Sede centrale: via Ferramosca n. 82 - 73024 Maglie (Lecce)– tel. 0836483120 -

Succursale 1: via Sticchi - Maglie–Succursale 2: via Brenta- Maglie

sito web: www.iisssmatteimaglie.edu.it

Circolare n. 30

A tutto il Personale
All'Albo online
Al sito

Oggetto: obbligo di possesso e esibizione certificazione verde Covid-19

In riferimento alle note prot. n. 7370 del 20 agosto 2021 e 7830 del 13 settembre 2021, si precisa che la Legge 24 settembre 202, n. 133, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*, pubblicata in G.U. n. 35 del 1° ottobre 2021, ha apportato le seguenti modifiche al Decreto 111:

- «all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: "dall'esecuzione del test" sono inserite le seguenti: "antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare"». Pertanto il tampone antigenico rapido ha validità 48 ore e il tampone molecolare 72 ore.
- «Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2».

Pertanto, qualora la certificazione verde non risulti valida, l'interessato esibendo apposita certificazione, potrà accedere ai locali scolastici.

Si precisa infine che il mancato rispetto delle disposizioni sulla certificazione verde da parte del personale delle istituzioni scolastiche è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso.

La dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Maggio

Firmato digitalmente da Maria Maggio